

A 1035
1881

Padova, 19 Maggio 1881

08/01-012-1

Trasmetto a V. S. un esemplare della Circolare Ministeriale 22 aprile p.p. n. 625 oggi pervenutami, che prescrive doversi unire ai fogli contenenti le variazioni all'inventario, il rispettivo buono di entrata od uscita ed ai conti o fatture dei fornitori e relativi scontrini a termini del pe-
ultimo capoverso della Circolare Ministeriale n. 424 5. aprile 1875 già diramata ai S. S. Consegretari colla Nottonale n. 2445 del 24 aprile stesso anno.

Alisco alla presente un Bollettario degli ordini di carico o scarico a p. finché lo S. V. possa valersene secondo le istruzioni sopraddette.

Colla maggiore operanza

Chianfranceschi sig. Prof.
P. N. Saccardo
Direttore dell'Orto
Botanico

St. Rettore
L. Morpurgo

Allegato 2

08/01-0122



Roma, addì 12 aprile 1881.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DELLA

ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVISIONE RAGIONERIA

CIRCOLARE N. 625

OGGETTO

Inventari del Patrimonio mobile dello Stato e variazioni in aumento o diminuzione. Bollettari degli Ordini di carico e di scarico per i consegnatari di beni mobili.

Per l'esecuzione dell'art. 2 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sull'Amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, questo Ministero impartì a suo tempo agli Uffici dipendenti le necessarie istruzioni per la compilazione degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato, e per il modo di tenerne in evidenza la contabilità: e non tralasciò in seguito di far reiterate e speciali sollecitazioni perchè gli fossero comunicati i risultati nella forma e nei termini prescritti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento vigente per il patrimonio e la contabilità dello Stato.

Ma, se questo servizio degli inventari procede in modo regolare in molti stabilimenti, è pur d'uopo riconoscere che in molti altri lascia assai a desiderare, sia per la mancata o tarda trasmissione al Ministero delle periodiche situazioni, sia per le incomplete notizie e per la mancanza dei documenti atti a giustificare gli aumenti e

Ai Signori Capi degli Istituti e Stabilimenti
Ai pubblica istruzione del Regno.

le diminuzioni che i consegnatari registrano nei prospetti delle variazioni.

A far cessare questo stato imperfetto di cose, e desiderando che, senz'altro indugio, le disposizioni delle leggi, regolamenti e istruzioni, che regolano siffatta materia, siano da per tutto e da tutti messe in esecuzione, ho determinato: che, a partire dal 1° giugno prossimo, non si debba più dar corso ad alcun mandato di pagamento per acquisto di oggetti mobili, nè accordare sanatoria a que' rendiconti ove per avventura fossero comprese delle note per acquisti di tal natura, se i conti o fatture dei fornitori non siano documentate dagli *Scontrini* che vanno uniti ai *Buoni di carico*, giusta le disposizioni date da questo Ministero colla circolare n° 424 del 5 aprile 1875.

Parimenti dal 1° settembre 1881 ho stabilito che non si possa più far luogo ad anticipazioni, nè si possano più spedire mandati di pagamento per spese di acquisto di materiale mobile (siano anche le note a giustificazione documentate dagli *scontrini* sopradetti), se la contabilità degli inventari non si trovi in perfetta regola a tutto l'anno 1880.

Prego perciò i Signori Capi degli stabilimenti, non solo nel caso che rappresentino il consegnatario, ma anche allorchè questi sia altrimenti rappresentato, di adoperarsi perchè sia subito posto mano, secondo le istruzioni della circolare n° 314 del 22 agosto 1871, alla formazione degli inventari ove mancano; alla redazione e trasmissione al Ministero delle variazioni in aumento o in diminuzione fino al 31 dicembre 1880, ove l'inventario già esiste; e sia messo in pratica l'uso del bollettario per gli ordini di carico e di scarico ai consegnatari secondo le istruzioni stampate a tergo di ciascun *buono*. A quest'ultimo

intento unisco alla presente alcuni registri bollettari, sufficienti ai primi bisogni, salvo a spedirne degli altri di mano in mano che me ne verrà fatta richiesta.

Allo scopo poi di poter sollecitamente regolarizzare la situazione degli inventari, in via di eccezione, si dispone:

che gli inventari, ancora da compilarsi, possano presentare la situazione reale del patrimonio mobile al 31 dicembre 1880, senza che ad essi sia allegato alcun prospetto di variazione;

e che si possano comprendere in un solo prospetto, in tre esemplari, le variazioni avvenute agli inventari dal giorno dell'ultimo prospetto di variazioni approvato dal Ministero fino al 31 dicembre 1880.

In fine, per dileguare alcuni dubbi che sono stati mossi a questo Ministero, avverto che per deliberazione della Corte dei conti del 4 agosto 1876, n° 1930 sono dispensati dalla resa dei conti giudiziali i Consegnatari dei mobili d'ufficio, ritenendovisi obbligati soltanto quelli che sono veri e propri magazzinieri di deposito, ovvero che hanno in consegna delle materie vive suscettibili di movimento e trasformazione.

Attendo un cenno di ricevuta della presente

Per il Ministro
COSTANTINI.